

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

AZIENDA COMMITTENTE

A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD

DUVRI relativo ai seguenti servizi presso le diverse sedi di ASP AREA NORD:

- 1 C.R.A. C.I.S.A.: LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE, LAVAGGIO VESTITI E AL BISOGNO CUSCINI, COPERTE E MATERASSI
2. C.R.A. "A. MODENA": LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE - LAVAGGIO VESTITI E AL BISOGNO CUSCINI.COPERTE E MATERASSI
3. C.R.A. FINALE EMILIA: LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE - LAVAGGIO AL BISOGNO CUSCINI, COPERTE E MATERASSI
4. CENTRO DIURNO CONCORDIA: LAVA NOLO DIVISE
5. CENTRO DIURNO MIRANDOLA: LAVANOLO DIVISE
6. CENTRO DIURNO MASSA FINALESE: LAVANOLO DIVISE
7. CENTRO DIURNO MEDOLLA: RITIRO SPORCO E CONSEGNA PULITO DIVISE DEGLI AUTISTI

Il presente documento deve essere allegato al contratto d'appalto.

1. INTRODUZIONE

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, di seguito denominato DUVRI, è stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

2. SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Articolo 1655 del Codice Civile: l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Articolo 1662 del Codice Civile: il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino

alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico

appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo

stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. DEFINIZIONI

- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei

lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	<i>ASP COMUNI MODENESI AREA NORD</i>
INDIRIZZO SEDE LEGALE	<i>Via Muratori 109, San Felice s/P (MO)</i>
RECAPITO TELEFONICO	<i>0535/82688</i>
DIRETTORE GENERALE	<i>Dott.ssa Roberta Gatti</i>
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	<i>Ing. Lorenzo Artuso</i>
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Catia Melloni – Caterina Calzolari
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	<i>segreteria@asporeanord.it</i>
ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO	
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	

5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

AZIENDA APPALTATRICE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
RECAPITO TELEFONICO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
RESP. PER I LAVORI IN APPALTO	
ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO	
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	

Gli addetti dell'impresa appaltatrice, per la gestione delle emergenze fanno riferimento all'organizzazione ed alle specifiche procedure in essere all'interno del luogo di lavoro della Committente.

ALTRO _____

5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di lavanolo prevede il servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, movimentazione e trasporto della biancheria piana e delle divise del personale (comprese le riparazioni) delle case residenza; la disinfezione di qualsiasi capo infetto o presunto tale; il lavaggio e la sanificazione/disinfestazione al bisogno di materassi e cuscini.

DURATA DELL'APPALTO

3 anni

DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO IN CUI SI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE APPALTATRICI

Strutture gestite da ASP AREA NORD (Si veda tabella al capitolo 6)

NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI



INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalle imprese appaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).

ORARIO DI LAVORO

Le mansioni dell'appaltatore saranno eseguite con personale qualificato, durante il normale orario di lavoro compreso tra le 08,00 e le ore 18,00.

Gli orari precisi verranno stabiliti insieme al referente della struttura, al fine di non intralciare le attività sanitarie, di distribuzione pasti e di pulizia ed igiene degli ospiti.

**INTERFERENZA CON ALTRI
APPALTATORI**

L'interferenza sarà valutata ,oltre che con i dipendenti ASP Area Nord, anche con le altre Ditte (Ditta manutenzione impianti, ditte servizi vari, Ditta pulizie, ecc..), qualora presenti in struttura.

INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di accordi con il Coordinatore di struttura.

SERVIZI IGIENICI

Il committente metterà a servizio degli appaltatori un servizio igienico dedicato, anche in base a quanto previsto dal Protocollo per la gestione dell'emergenza da virus SARS CoV-2, vigente.

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

I luoghi di lavoro in cui l'azienda appaltatrice si troverà ad operare sono elencati nella tabella che segue:

STRUTTURA	INDIRIZZO			
Casa Residenza per Anziani "C.I.S.A."	Via	Dante Alighieri	4	Mirandola (MO)
Centro Diurno "I GELSI"	Via	Fogazzaro	1	Mirandola (MO)
Casa Residenza per Anziani "Torre dell'Orologio"	P.zza	IV Novembre	1	Finale Emilia (MO)
Casa Residenza per Anziani "Augusto Modena"	Via	Donatori di sangue	1	San Felice s/P. (MO)
Centro Diurno "LE QUERCE"	Via	Per Modena ovest	22	Finale Emilia (Massa Finalese) MO
Centro Diurno "I TIGLI"	P.le	Marconi	6	Concordia s/S.(MO)
Microresidenza per Anziani "LE ROSE" (Alloggi con servizi e Centro Diurno dal 7/7/2014)	Via	Bologna	93	Medolla (MO)

Di seguito vengono fornite indicazioni generali circa i rischi specifici esistenti presso le nostre sedi di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza in essa adottati.

Per alcuni tipi di attività tali note potrebbero rivelarsi non sufficienti, Vi preghiamo di contattare il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, qualora riteniate necessarie ulteriori informazioni.

Sottolineiamo, inoltre, l'importanza di continuare tale collaborazione durante l'esecuzione dei lavori, al fine di mantenere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.

6.1 RISCHIO INCENDIO (PRESENZA DI MEZZI DI ESTINZIONE, USCITE DI EMERGENZA E PROCEDURE SPECIFICHE)

Le case residenza sono considerate a RISCHIO INCENDIO ELEVATO per il servizio erogato e per la tipologia di utenza costituita da anziani non autosufficienti, mentre tutte le altre strutture sono a RISCHIO INCENDIO MEDIO.

Le strutture sono organizzate per la gestione delle emergenze incendio.

Nelle **case residenza** il personale interno è presente 24 ore su 24 e in caso di emergenza è formato per assumere la funzione di coordinamento delle emergenze.

Da ogni apparecchio telefonico all'interno dell'edificio è possibile chiamare i numeri di emergenza indicati in Allegato A, a cui Vi preghiamo di segnalare immediatamente qualsiasi fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio,) fornendo una descrizione dettagliata della situazione.

L'operatore è autorizzato ad avvisare la squadra prevenzione incendi e gli interventi di emergenza sanitaria. L'intero edificio è coperto da impianto di rilevazione fumi e in caso di segnalazione di allarme incendio si devono applicare le procedure di evacuazione adottate da ASP.

Tutti gli ambienti sono dotati di estintori portatili e idranti in numero adeguato e in funzione alla classe di incendio e al livello di rischio del luogo di lavoro. La loro collocazione è rilevabile dalle singole planimetrie poste nei vari luoghi presenti all'interno degli edifici.

Le attività di emergenza saranno gestite dalla Squadra Prevenzione Incendi aziendale come da procedura di emergenza incendio.

Lungo i corridoi sono riportate le planimetrie di piano e le relative vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza: Vi invitiamo a prenderne visione, eventuale loro copia potrà essere richiesta alla referente responsabile.

Le vie fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombre da materiali e accessibili.

In caso di incendio non devono essere usati gli ascensori.

Anche in prossimità delle uscite di emergenza gli addetti della Ditta appaltatrice dovranno avere cura di non ingombrare l'eventuale flusso di utenti in uscita a seguito di una emergenza.

All'interno dell'edificio possono essere presenti bombole di ossigeno medicale. Il deposito di bombole di ossigeno medicale è situato in ambiente areato e appositamente segnalato. L'accesso al deposito deve rimanere sgombro.

In merito alle misure per la gestione delle emergenze adottate in azienda si veda Allegato A.

Nelle **restanti strutture** il personale interno, ove presente, è formato per assumere la funzione di coordinamento delle emergenze.

6.2 EMERGENZA SANITARIA

Nella **casa residenza** sono erogate prestazioni di carattere sanitario agli utenti residenti.

Le emergenze sanitarie che possono coinvolgere il personale dipendente e i visitatori sono gestite secondo le modalità descritte in procedura primo soccorso e emergenza interna, riportate in Allegato A.

Nelle **restanti strutture** il personale interno, ove presente, è formato per assumere la funzione di addetto al primo soccorso.

6.3 RISCHIO IMPIANTI (ELETTRICI, TERMICI, ASCENSORI, ECC.)

Tutte le attrezzature e gli impianti presenti negli edifici sono rispondenti alle norme di legge e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche.

6.4 RISCHI STRUTTURALI

Le strutture non presentano problematiche di questo tipo in quanto oggetto di ristrutturazione accurata negli anni.

6.5 RISCHIO CHIMICO

L'azienda da alcuni anni ha avviato un processo sistematico di revisione di tutti i prodotti chimici utilizzati (detergenti e disinfettanti) al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori. Tutti i prodotti contenenti agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione sono stati banditi dalle nostre forniture.

La valutazione del rischio chimico effettuata per le **case residenza** ha evidenziato un RISCHIO CHIMICO SUPERIORE A IRRILEVANTE PER LA SALUTE.

Per tutte le **altre strutture** si è evidenziato un rischio chimico **IRRILEVANTE PER LA SALUTE**.

Le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti eventualmente utilizzati da A.S.P. Area Nord sono disponibili presso il Servizio Prevenzione e Protezione. L'elenco completo dei prodotti è disponibile presso il S.P.P.

6.6 RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE

Tutte le macchine e le attrezzature presenti nell'edificio sono rispondenti alle norme di legge e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche.

6.7 RISCHIO RUMORE

Il rischio legato all'esposizione al rumore, viste le attività e le mansioni svolte, è risultata **IMPROBABILE**.

6.8 RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio è generalmente legato al contatto accidentale con liquidi biologici (sangue, feci, urine) potenzialmente infetti. Attrezzature sanitarie, apparecchi elettromedicali, ausili per il trasferimento degli utenti (carrozine, barelle, ecc.) possono essere contaminate da liquidi biologici.

Nelle strutture la presenza di agenti biologici, anche di quelli classificati nel gruppo 3, è da considerarsi quale un epifenomeno indesiderato ma inevitabile e pertanto valutata come **POSSIBILE**.

I principali agenti biologici identificati nella valutazione dei rischi aziendale sono: HBV, HCV, HIV, Micobacterium tuberculosis, Micobacterium africanum, Micobacterium bovis e Salmonellae spp.

Si ricorda che le attività assistenziali più frequenti in cui vi può essere presenza di agenti biologici e un rischio da esposizione dei lavoratori, sono:

- igiene della persona
- terapia iniettiva
- prelievo venoso
- clisma di pulizia
- medicazioni di ferite, arzioni, lesioni da decubito
- aspirazione nasale, orale e tracheale
- inserimento di cateteri vescicali
- decontaminazione di oggetti e attrezzature
- manipolazione di effetti lettereschi

Esiste un rischio da esposizione ad agenti biologici anche nelle operazioni di smaltimento rifiuti e nella manipolazione della biancheria sporca. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono gestiti e smaltiti secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale vigente.

Ogni Ditta Appaltatrice, prima di accedere a qualsiasi locale delle strutture, deve darne comunicazione al Coordinatore di struttura ed agli operatori, in modo che possano essere valutate misure preventive specifiche necessarie.

Attualmente è presente un rischio aggiuntivo legato all'emergenza sanitaria COVID-19 per cui il Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà fornire agli operatori dell'azienda appaltatrice i dispositivi di protezione individuale necessari. Un'indicazione sulla tipologia di dispositivi di protezione individuale necessari presso le strutture, è presente sul rapporto n.2/2020 del 28 Marzo 2020 dell'Istituto superiore della Sanità "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezioni da Sars-Cov-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie nell'attuale scenario emergenziale Sars-Cov-2".

Per quanto riguarda l'ingresso in tali servizi ci si dovrà attenere alle procedure in allegato per le Ditte esterne.

6.9 ALTRI RISCHI, QUALI SCIVOLAMENTO, INCIAMPI, URTI E CONTUSIONI, INVESTIMENTI, CADUTA DI MATERIALI.

Rischi quali scivolamento inciampi, urti e collisioni, ecc. sono da ritenersi POSSIBILI in quanto la struttura, può presentare qualche ostacolo (sedie a rotelle, letti, ecc.).

Si ricorda comunque che gli ambienti di vita degli utenti residenti e i locali di servizio, non presentano di norma rischi particolari. Le aree di transito sono di larghezza superiore a 80 cm con pavimentazione uniforme e non scivolosa. Gli edifici a più piani sono collegati fra loro da scale, ascensori e montalettighe. Tutte le vie di esodo e le uscite di emergenza sono segnalate con planimetrie di piano e segnaletica verticale.

Gli oggetti sono immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale da evitare cadute accidentali. Gli oggetti stoccati non rappresentano intralcio per gli operatori.

Le operazioni di pulizia dei pavimenti sono segnalate con apposito cartello che indica il pavimento bagnato.

7. ATTIVITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

Servizio di lavanolo, in particolare noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, movimentazione e trasporto della biancheria piana e delle divise del personale (comprese le riparazioni) delle case residenza; disinfezione di qualsiasi capo infetto o presunto tale; lavaggio e sanificazione/disinfestazione al bisogno di materassi e cuscini.

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA

- Inciampi, urti e contusioni: nel caso in cui l'appaltatore depositi a terra oggetti, quali ad esempio sacchi di biancheria sporca, oppure nel caso in cui lasci il carrello di consegna o ritiro lungo le vie di transito.
- Rischio investimento e incidente: rischio legato al transito dell'appaltatore, con un proprio mezzo, nel cortile della struttura.

PRESENZA DI ALTRE DITTE NEI LOCALI DEL COMMITTENTE

La contemporaneità/interferenza può verificarsi anche con altre Ditte che sono presenti nelle strutture:

- ditta che esegue le igienizzazioni/derattizzazioni;
- ditta che esegue la manutenzione del verde;
- ditta che esegua la manutenzione degli impianti meccanici, di trattamento aria;
- ditta che esegue la manutenzione degli ascensori;
- ditta che si occupa della pulizia dei locali;
- ditta manutenzione antincendio;
- ditta distributori caffè/bevande.

Tutte le ditte dovranno attenersi alle stesse procedure descritte nel presente documento.

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra ASP AREA NORD e APPALTATORE, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

- *le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;*
- *le misure di prevenzione adottate;*
- *le misure stabilite per la gestione delle emergenze;*
- *le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.*

FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che l'Amministrazione è obbligata ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 163/06 s.m.i., ecc.

FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, la Ditta fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito specifico per l'oggetto dell'appalto.

FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d' interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda Sanitaria Contraente integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il

DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente
- attività svolte dall'appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.

Atteso il carattere "dinamico", il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

8.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione, si evidenzia che i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio.

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori presso le strutture oggetto di contratto e della Ditta; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze.

Situazione	Rischio di interferenza prodotti dal fornitore	P	D	E	IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare da parte dei fornitori	Misure di prevenzione e protezione specifiche
Biologico	Rischio per la potenziale presenza di ospiti con COVID-19 presso il committente.	2	4	2	16	Indossare i DPI forniti dal Committente. Vestizione e svestizione impartite dal Committente. Accesso a qualsiasi locale gestito e autorizzato dal personale del Committente.	DPI forniti dal committente.
	Rischio di ingresso di persone portatrici del virus SARS CoV-2.					Sottoporsi ai controlli prima dell'ingresso in struttura e attenersi alle regole impartite dal Ministero della Salute. Accesso a qualsiasi locale gestito e autorizzato dal personale del Committente	
Accesso del pubblico.	Presso il Committente è previsto l'accesso di pubblico in visita agli ospiti presenti in struttura.	2	2	2	8	Durante l'emergenza dovuta al virus SARS CoV-2 non è ammesso l'accesso di pubblico in struttura o è molto limitato. I luoghi di lavoro dei fornitori verranno interdetti al pubblico sino al termine delle attività.	/
Presenza di pavimento bagnato in seguito alla pulizia e alla sanificazione dello stesso	Rischio di scivolamento.	2	2	1,5	6	Gli addetti della ditta che effettua le pulizie, segnalano la presenza di pavimento bagnato mediante apposito cartello.	Cartello per segnalare pavimento bagnato
Mezzi di trasporto in movimento	Rischio di investimento causato dal transito di vari mezzi quali quelli del committente, dell'appaltatore e di eventuali terzi (visitatori della struttura, aziende terze, mezzi di soccorso, ecc)	1	4	1	4	L'accesso dell'appaltatore nelle aree del Committente deve avvenire nel rispetto del "Regolamento Accessi" dove definito. Rispettare i limiti di velocità indicati nella segnaletica di viabilità interna ed esterna predisposta nelle aree del Committente. Seguire sempre le indicazioni impartite dal Coordinatore e dal preposto di ogni singola sede. In caso di lavorazioni temporanee prolungate interferenti con la viabilità carrabile comune, l'appaltatore deve predisporre l'opportuna segnaletica temporanea e segregare le aree di lavoro.	/

Situazione	Rischio di interferenza	P	D	E	IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare da parte dei fornitori	Misure di prevenzione e protezione specifiche
Trasporto e movimentazioni e manuale di elementi ingombranti	Urti, contatti degli elementi movimentati da appaltatore, committente e/o terzi presenti nei luoghi di lavoro.	1	2	2	4	Prima dell'inizio delle lavorazioni programmare un sopralluogo con l'impresa appaltatrice e il referente di sede, per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per concordare l'accesso e la protezione dei lavoratori. In caso di lavorazioni temporanee prolungate interferenti con la viabilità pedonale comune, l'azienda appaltatrice interessata deve predisporre l'opportuna segnaletica temporanea e segregare le aree di lavoro; gli addetti del fornitore devono indossare indumenti ad alta visibilità.	/
Utilizzo di attrezzature quali ad esempio il trapano	Produzione di polveri	2	2	1	4	Durante le attività svolte da terzi, che possono generare tali rischi, l'area di lavoro dovrà essere interdetta a terzi. Sarà vietato l'accesso all'appaltatore.	Transenne
	Produzione di schegge	2	2	1	4		
Rumore	Rischio rumore per attività di manutenzione con utilizzo di attrezzature quali trapano, avvitatore, ecc. da parte di terzi	2	2	1	4	Durante la presenza dell'appaltatore non verranno eseguite lavorazioni che comporteranno rumore da parte di altri e comunque sarà vietato nelle zone interessate da tale rischio l'accesso dell'appaltatore.	Transenne

Situazione	Rischio di interferenza prodotti dal fornitore	P	D	E	IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare da parte dei fornitori	Misure di prevenzione e protezione specifiche
Lavorazioni in quota con potenziale presenza di transito di persone e mezzi nell'area sottostante la lavorazione	Caduta dalle scale per eseguire i lavori di manutenzione elettrica.	1	4	1	4	Durante la presenza dell'appaltatore non verranno eseguite lavorazioni che comporteranno tali rischi da parte di altri e comunque sarà vietato nelle zone interessate da tali rischi l'accesso dell'appaltatore.	Transenne
	Caduta di oggetti dall'alto, per l'uso di scale durante l'esecuzione di lavori di manutenzione elettrica.						
Lavori su impianto elettrico	Rischio elettrico per contatto con linee aeree e/o interrate in tensione.	1	4	1	4	Gli impianti elettrici della struttura sono conformi alle vigenti normative e sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla legge. L'appaltatore potrà accedere esclusivamente ai locali non interessati da tali lavorazioni occasionali.	Transenne
	Rischio elettrocuzione per riattivazione indebita di impianto temporaneamente disattivato.						
	Rischio elettrico per contatto con cavi, macchine o parti di macchine in tensione.						
Presenza materiali in zone di transito	Rischio di contatto, urti, inciampi, contusioni per presenza di materiali o attrezzature varie in zone di transito.	1	2	2	4	È vietato lasciare materiali depositati lungo le vie di transito. <u>Concordare con il Coordinatore della struttura e delimitare le aree per l'accumulo o il deposito dei materiali o attrezzature di lavoro.</u>	/
Presenza di sostanze chimiche o pericolose nell'ambiente di lavoro.	Rischio legato all'impiego di agenti chimici da parte del committente.	1	2	1	2	L'impiego di agenti chimici avverrà esclusivamente in assenza di altre aziende e di terzi. Segregazione delle aree di intervento. L'appaltatore potrà accedere esclusivamente ai locali non interessati da questorischio.	Transenne

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

La metodologia adottata per la valutazione del rischio di interferenza tiene conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

In particolare tale valutazione può essere schematizzata nei seguenti punti:

valutazione delle probabilità (P) e dei danni (D) potenziali connessi ai rischi individuati;

valutazione dell'esposizione (E) dei lavoratori al rischio individuato;

calcolo dell'Indice integrato (R) di rischio come prodotto dei tre fattori di cui è stata effettuata la valutazione ai suddetti punti:

$R = \text{Indice integrato} = P \times D \times E$.

Metodi adottati per la valutazione del singolo rischio (Px Dx E)

La stima della probabilità e del danno è stata composta tramite quattro indici, ripresi dalla pubblicazione "Linee guida per la valutazione dei rischi" dell'ASSOPIASTRELLE" ed integrati con quelli riportati sulla "Valutazione dei rischi sul posto di lavoro" del GAH, comitato consultivo CE. Il significato degli indici è riportato nelle seguenti tabelle:

Classificazione danno (D)	Accadimento
1 Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Lesioni reversibili inferiori ai 40 giorni.
2 Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Lesioni reversibili superiori ai 40 giorni.
3 Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente rilevanti.
4 Molto grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Classificazione sostanze come cancerogene: H350 ("Può provocare il cancro") e H351 ("Può provocare il cancro per inalazione").

Classificazione Probabilità (P)	Anomalia rilevata
1 Improbabile	Può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Classe di rischio biologico 1.
2 Possibile	Può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti episodi sporadici. Classe di rischio biologico 2.
3 Probabile	Può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno Classe di rischio biologico 3.
4 Molto Probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili. Classe di rischio biologico 4.

La fase in cui si è valutata l'esposizione dei lavoratori al rischio, è stata condotta introducendo un successivo coefficiente, che tiene conto della frequenza e della durata del periodo di esposizione del lavoratore. Anche in questo caso sono stati assegnati quattro livelli, il cui significato è riportato nella seguente tabella:

Classificazione Esposizione (E)	Tipo di esposizione
0,5 Limitata	Operazioni saltuarie o comunque effettuate con una periodicità inferiore ad una volta al giorno. Esposizione, ad agenti chimici o fisici, saltuarie (inferiore ad una volta al giorno) e, comunque, di durata limitata (inferiore ad 1 ora).
1 Significativa	Operazioni svolte una volta al giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, non superiore ad 1 ora.
1,5 Rilevante	Operazioni ripetitive nel giorno, con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata compresa tra 1 e 3 ore per giorno.
2 Molto rilevante	Operazioni continuate nel giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata superiore alle 3 ore per giorno.

9. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e secondo quanto all'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, le interferenze sono quasi interamente eliminabili con procedure tecnico organizzative e con misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo.

Si valuta che:

Misure atte a prevenire le possibili interferenze o comunque a ridurre il rischio	Costo complessivo per la durata dell'appalto
Impresa appaltatrice	€ 2500,00/anno per riunioni di coordinamento compresi nell'importo di contratto
	€ 250,00/anno per eventuale cartellonistica compresi nell'importo di contratto

10. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale della Ditta è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola amministrazione.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell'Azienda Sanitaria Contraente è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o dell'opera, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. L'Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.
- d) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzata.
- e) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto.
- f) L'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Committente, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
- g) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della Ditta appaltatrice secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

È compito del Datore di Lavoro della Ditta rendere noto al proprio personale e a fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.6 della L.123/2007;
- b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

- d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- f) Obbligo di recintare eventuali zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi igniferi nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
- j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- l) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- m) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti l'Azienda Sanitaria Contraente.

10.1 EMERGENZA COVID-19

Oltre a queste norme, vi sono le norme specifiche relative all'emergenza sanitaria in atto, che riportiamo di seguito:

- IL DIPENDENTE DELLA DITTA DOVRA' MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA ALL'INGRESSO DELLA STRUTTURA, COME ATTUALMENTE RICHIESTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA STRUTTURA. IN CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5 IL DIPENDENTE DELLA DITTA NON POTRA' ACCEDERE ALLA STRUTTURA;

- ALL'INGRESSO VERRA' SOMMINISTRATO UN QUESTIONARIO (v. es. allegato) AL DIPENDENTE DELLA DITTA SU EVENTUALE PRESENZA DI SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA ACUTA (in caso di sintomi di infezione respiratoria acuta l'ingresso non sarà consentito);

- ALL'INGRESSO DELLA STRUTTURA SI RACCOMANDA L'IGIENE DELLE MANI: LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL IDROALCOLICO (CHE SI TROVERANNO IN CORRISPONDENZA DEGLI INGRESSI DELLE STRUTTURE) SEGUENDO LE BUONE PRASSI ESPOSTE IN STRUTTURA DIRAMATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA;

- IL DIPENDENTE DELLA DITTA DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA ALL'INGRESSO E PRIMA DI ACCEDERE A QUALSIASI LOCALE DEVE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEGLI OPERATORI;

- IL DIPENDENTE DELLA DITTA DEVE MANTENERSI SEMPRE AD UNA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO DA ALTRE PERSONE ED EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, NASO, BOCCA CON LE MANI;
- EVITARE DI STARNUTIRE NELLE MANI, TOSSIRE E STARNUTIRE COPRENDO NASO E BOCCA USANDO FAZZOLETTI O NELLA PIEGA DEL GOMITO POI EFFETTUARE IGIENE DELLE MANI CON ACQUA E DETERGENTE O SOLUZIONE IDROALCOLICA, I FAZZOLETTI PREFERIBILMENTE DI CARTA DEVONO ESSERE SMALTITI IN UNA PATTUMIERA CHIUSA;
- DIVIETO DI INGRESSO A PERSONE CHE PRESENTINO SINTOMI RESPIRATORI, ANCHE LIEVI, O CHE ABBIANO AVUTI CONTATTI STRETTI CON CASI POSITIVI DI COVID-19.

10.2 DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELLA STRUTTURA

E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

10.3 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

10.4 RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrice è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Società appaltatrice e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dal Committente durante l'espletamento del servizio.






Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

10.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D. Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformità al D. Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

CARTELLO	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	Cartelli di divieto	Forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
	Cartelli antincendio	Forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.
	Cartelli di avvertimento	Forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	Cartelli di prescrizione	Forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	Cartelli di salvataggio	Forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

11. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

11.1 RISCHI STRUTTURALI

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.



I luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica, tuttavia:

- Potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano;
- Si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale può esserci presenza di neve o ghiaccio;
- Può essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di cavi elettrici e canalizzazioni varie;
- Possono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.

11.2 RISCHIO ELETTRICO

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.



Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

11.2.1 NORME PRECAUZIONALI

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)
- gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina

Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio.

11.3 RISCHIO DI INCENDIO



Ogni singola Struttura di ASP AREA NORD è dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni di emergenza.

11.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA

In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli strutturali, pericoli per l'incolumità fisica (rissa, minaccia folle, ecc.) si possono attivare i soccorsi tramite un'apposita numerazione interna specifica per ogni Struttura.

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innescio di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

11.4 RISCHIO BIOLOGICO

Il D. Lgs. 81/08 s.m.i. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.



11.4.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:

In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio medico competente.

11.5 RISCHIO CHIMICO

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.



Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

11.5.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.).

Alcune note particolari

- se è necessario l'ingresso in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
- se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione;
- è vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti c/o reparti/servizi/divisioni dell'Azienda;
- se vi è spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio. Qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento contattare il numero di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.
- se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci;
- è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
- aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.

11.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale



definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro. In alcuni casi possono essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari.

12. VALIDAZIONE E FIRMA COMMITTENTE

DATA	
DATORE DI LAVORO (Direttore Generale)	D.ssa Roberta Gatti
<i>Firma per Delega del Datore di Lavoro</i>	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ing. Lorenzo Artuso
<i>Firma</i>	

13. VALIDAZIONE E FIRMA IMPRESA APPALTATRICE

DATA	
DATORE DI LAVORO	
<i>Firma</i>	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IMPRESA APPALTATRICE	
<i>Firma</i>	

**Dichiarazione in materia di
contrasto del lavoro irregolare
Ai sensi dell'art. 14 del DLgs 81/08**

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto nella mia qualità di datore di lavoro della Ditta _____, con sede in _____, Via _____ dichiaro:

- di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio;
- di non essere soggetto ai provvedimenti sospensivi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08;
- di utilizzare attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e sicurezza e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che la ditta ha adeguatamente formato professionalmente anche relativamente alle procedure di lavoro i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori/servizi/manutenzioni e che il nostro personale risulta aver ricevuto adeguata formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza, anche, ove previsto, attestata e/o certificata da enti preposti (pubblici e/o privati), per le mansioni ed i compiti che andranno a svolgere.

MIRANDOLA

In fede